

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 15 dicembre 2014 ritenendo che, qualora la vendita avvenga in locali attigui a quelli di produzione e l'impresa non consenta alla clientela il consumo sul posto dei generi alimentari prodotti - stante l'assenza di piani di appoggio e di stoviglie monouso nonché, di qualunque servizio di somministrazione, come nel caso specificato-, l'art. 2, comma 4 bis, della LR 8/2009 non sia applicabile.